

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Martedì 17 marzo 1998. — Presidenza del vice presidente Luciano CAVERI. — Interviene il ministro per il commercio con l'estero, Augusto Fantozzi.

La seduta comincia alle 14,10.

Parere su atti del Governo.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni in materia di commercio con l'estero in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Inizio dell'esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Marianna LI CALZI, *relatore*, rileva che lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio con l'estero è presentato ai sensi degli articoli 4, comma 4, lettera c) e 11, comma 1, lettera b) della legge delega 15 marzo 1997, n. 59, con la quale si conferisce al Governo il potere di riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza, nonché gli enti privati controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale.

La finalità del provvedimento in oggetto è quella di razionalizzare e di rendere organici gli strumenti di intervento a supporto delle attività delle imprese italiane sui mercati internazionali, incentivandone la capacità di competitività.

Con il decreto legislativo in esame, cioè, si intende far diventare meglio rispondenti alle nuove necessità gli strumenti operativi predisposti per gestire le misure a favore delle imprese italiane che operano su mercati diversi da quello nazionale, in presenza di tendenze assai nette, come la globalizzazione dei commerci e l'accresciuta concorrenzialità tra le imprese.

Il decreto legislativo, in sostanza, non innova le misure, ma tende a renderle più efficaci attraverso l'ottimizzazione degli strumenti gestori. Nella relazione di accompagnamento al provvedimento si afferma, infatti, che esso segue l'approvazione della legge 25 marzo 1997, n. 68 di riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE).

Il provvedimento in esame richiama o modifica:

1) la legge 24 maggio 1977, n. 227, che reca disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecu-

zione dei lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

2) il decreto ministeriale 23 gennaio 1978, che reca l'approvazione dello statuto della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione;

3) la legge 29 luglio 1981, n. 394 (di conversione del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251) che reca provvedimenti per il sostegno delle esportazioni;

4) la legge n. 304 del 1990, che prevede il finanziamento a tasso agevolato delle spese da sostenere per la predisposizione delle offerte di partecipazione a gare internazionali indette in paesi non appartenenti all'Unione europea;

5) la legge 24 aprile 1990, n. 100, che reca norme sulla promozione della partecipazione a società miste ed imprese miste all'estero;

6) la legge 9 gennaio 1991, n. 19, che reca norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe;

7) la legge 26 febbraio 1992, n. 212, che reca norme per la collaborazione con i paesi dell'Europa centrale ed orientale.

Le provvidenze stabilite con tali leggi restano, sostanzialmente, in vigore. Le modifiche incidono soprattutto sugli strumenti operativi, preposti a dare attuazione a tali provvidenze.

Entrando nel merito del provvedimento, fa presente che la nuova organizzazione degli strumenti destinati ad agire in materia di commercio estero, cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale, viene coordinata e diretta dal CIPE. La programmazione di tutte le attività si otterrà attraverso le direttive emanate dallo stesso CIPE.

Viene inoltre istituito uno « sportello unico » per agevolare le imprese nella fase delle istruttorie delle pratiche.

I servizi assicurativi per il commercio con l'estero vengono devoluti all'istituendo Istituto di diritto pubblico che subentra alla SACE, sezione specializzata dell'INA, mantenendone la denominazione.

Il finanziamento dei crediti all'esportazione, già gestito con l'apposito fondo da Mediocredito centrale S.p.A., verrà assegnato, a far data dal 1° gennaio 1999, alla SIMEST S.p.A..

I compiti di favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane, attraverso la costituzione di *joint ventures* vengono confermati alla SIMEST S.p.A. ed alla FINEST S.p.A.; che, tuttavia, registrano significative modifiche alle relative leggi istitutive e vengono dotate di nuovi, più ampi e più incisivi strumenti di intervento.

L'ICE viene rafforzato con il potenziamento della sua rete informatica.

Rileva, inoltre, che il ruolo primario degli strumenti nazionali che operano in materia di commercio estero, cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero viene confermato dalle norme contenute nello schema di decreto legislativo sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Infatti, il comma 2 dell'articolo 17 del Capo II di detto schema di decreto legislativo stabilisce che senza pregiudizio delle attività concorrenti che possono svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:

a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione di merci e servizi;

b) la partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico commerciale ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

c) il sostegno alla partecipazione di imprese e società italiane a internazionali;

d) l'attività promozionale di rilievo nazionale, attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68.

Il successivo comma 3 dello stesso articolo 17 del decreto legislativo richiamato sancisce, inoltre, che restano ferme le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente.

Relativamente a queste ultime norme, non appare produttivo immaginare un sistema di concorrenzialità tra Stato e Regioni, quando la complessità, la difficoltà, la necessità di impiegare ingenti risorse nelle azioni di promozione sui mercati esteri dei sistemi produttivi locali richiederebbe, semmai, un metodo di concertazione delle iniziative, anche valorizzando al massimo la rete estera degli uffici diplomatico consolari e di quelli dell'ICE.

Poiché non è in discussione il convincimento che occorra mantenere forti strumenti operativi a livello nazionale, come quelli definiti nel decreto legislativo in esame, l'esigenza, non infondata, di un migliore raccordo fra questi e quelli attivati o attivabili a livello regionale dovrebbe trovare soddisfazione in sede di esame del citato decreto legislativo sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali.

La regia delle politiche strategiche di sostegno al commercio estero, alla cooperazione internazionale ed alle attività promozionali all'estero e i compiti di coordinamento operativo vengono conferiti, nel decreto legislativo in esame al CIPE attraverso una puntuale previsione.

Si istituisce presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per delega dal Ministro del commercio con l'estero e

composta dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La Commissione delibera su proposta del Ministro del commercio con l'estero. Presso il Ministero del commercio con l'estero è costituita un'apposita struttura per il supporto tecnico istruttorio nelle materie di competenza della Commissione (articolo 24, comma 1).

Detta Commissione svolge i compiti spettanti al CIPE nelle materie di cui al comma 1 in via ordinaria ... salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri non ritenga di deferire alla deliberazione collegiale del CIPE determinati oggetti e materie. La Commissione, fatte salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri in materia di politica internazionale e le specifiche competenze delle amministrazioni dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, può al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse emanare direttive intese ad indicare priorità nonché definire parametri e criteri operativi comuni per le amministrazioni, gli enti e gli organismi operanti nel settore (articolo 24, comma 2).

È compito della Commissione permanente di stabilire le modalità e i criteri per il coordinamento dell'attività delle amministrazioni, enti ed organismi operanti nel settore del commercio estero, fatte salve le specifiche competenze dei Ministri vigilanti. A tale fine il Ministro del commercio con l'estero convoca e presiede riunioni di coordinamento fra rappresentanti dei Ministeri interessati, presidenti o direttori generali dell'ICE, della SIMEST S.p.A., della FINEST S.p.A., del soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 23 maggio 1973, n. 295 e dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero. La Commissione promuove altresì la costituzione e la diffusione territoriale di sportelli unici per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei

servizi e delle agevolazioni previste in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni (articolo 24, comma 3).

È compito del CIPE deliberare le operazioni e le categorie di rischi assicurabili ... su proposta del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato (articolo 2, comma 3).

Il CIPE, inoltre, entro il 30 giugno di ciascun anno su proposta del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, delibera il piano previsionale degli impegni assicurativi (dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE) tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione della rischiosità dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato (articolo 8, comma 1).

Ed ancora, il CIPE è chiamato a stabilire la tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo ... su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'estero (articolo 14, comma 3).

Il CIPE delibera anche entro il 30 giugno di ciascun anno su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, ... il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per l'anno successivo, relativamente alle operazioni di cui all'articolo 14 (articolo 17 comma 1).

Ed ancora, in relazione alle attività della SIMEST S.p.A. si determina che il CIPE, con propria delibera adottata su proposta del Ministro del commercio con

l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stabilisce:

1) le ipotesi in cui il limite del 25 per cento della partecipazione può essere aumentato;

2) le ipotesi in cui il termine per la cessione può essere prorogato;

3) le ipotesi in cui, in ragione dell'uso dei fondi specifici destinati allo scopo, non si applicano il limite di partecipazione o l'obbligo di cessione;

4) le ipotesi in cui la SIMEST S.p.A. può essere a partecipare ad aumenti del capitale sociale di società di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o società all'estero [articolo 20, comma 1, lettera d)].

Il CIPE, infine, individua annualmente i paesi ammessi alle agevolazioni erogate dalla FINEST S.p.A. con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del commercio con l'estero (articolo 22, comma 2).

Il CIPE, e per esso la sua Commissione permanente, è chiamato, pertanto, a regolamentare tutte le misure pubbliche a sostegno delle attività all'estero delle imprese italiane. Esso, dunque, si pone come uno strumento di coordinamento strategico della politica economica estera del nostro Paese.

Le dinamiche dei mercati internazionali sono rapide e in costante evoluzione. Non è immaginabile che le operazioni ammesse ai contributi pubblici possano essere stabilite una volta e per sempre o che esse, stabilite per legge, possano essere variate con i tempi richiesti dalle modificazioni legislative. L'eccesso di regolamentazione in una materia come questa può concretamente trasformarsi in un ostacolo. L'utilizzo di uno strumento agile come il CIPE consente di individuare con la richiesta tempestività le operazioni da sostenere nell'interesse dell'economia italiana, mirandole alle effettive condizioni del mercato e superando la dispersività del passato.

L'efficienza degli strumenti e la loro flessibilità si esaltano con l'istituzione, a cura dell'ICE, di sportelli unici ai quali si rivolgeranno le imprese per fruire dei servizi e delle agevolazioni previste dalle leggi (articolo 24, 3).

Quanto, poi, all'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero, SACE, osserva che la costituzione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero, di diritto pubblico, dotato di autonomia patrimoniale e gestionale, e posto sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decretata con l'articolo 1 del provvedimento in esame si pone in relazione all'avvenuta privatizzazione dell'INA, che all'erogazione di tali servizi era preposta attraverso la sezione specializzata SACE.

La relazione illustrativa al provvedimento chiarisce che la scelta dello strumento pubblico nasce da precise esigenze, in quanto si tratta di attività che non hanno mercato. La stessa relazione concorda che essendo tali assicurazioni assistite da « garanzia sovrana » e, cioè, dello Stato, in tutti gli ordinamenti dei paesi occidentali vi si provvede con enti o società pubbliche.

L'attività della SACE, sezione speciale dell'INA — si è basata, in passato, sull'emissione di polizze assicurative.

Il nuovo Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero è chiamato a svolgere i seguenti compiti (articolo 2):

1) rilasciare garanzie nonché ad assumere in assicurazione i rischi di carattere politico catastrofico, economico, commerciale e di cambio a favore di operatori nazionali per le loro attività all'estero. L'Istituto può concedere garanzie ed assicurazioni anche a banche, nazionali ed estere, in relazione ai crediti concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera ed in relazione a crediti concessi da banche a Stati e a banche centrali per rifinanziare i debiti degli Stati medesimi;

2) stipulare accordi di riassicurazione coassicurazione con enti o imprese italiani o con organismi internazionali;

3) concludere accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati per fornire assistenza agli operatori nella fase istruttoria delle pratiche.

Il nuovo Istituto — che rappresenta una delle novità più rilevanti contenute nel decreto legislativo — autorizzato a rilasciare anche « garanzie ». Le polizze assicurative sono considerate come uno strumento meno liquido e meno flessibile delle garanzie fideiussorie e, perciò, sono meno apprezzate dal mercato. Lo sforzo di modernizzazione del sistema di sostegno finanziario all'export deve puntare alla semplificazione dell'attività operativa, stimolando l'impiego delle garanzie e prevedendo anche che l'Istituto possa proporsi, in alcuni limitati casi, come finanziatore diretto. Questa opzione si dimostra di grande utilità quando, per operazioni che non prevedano contributi finanziari sugli interessi, il costo risulta inferiore e qualora la disintermediazione favorisce la competitività stimolando un sistema bancario insufficientemente ricettivo. Sembra, dunque, opportuno che la norma sottolinei meglio l'autonomia dell'Istituto nella scelta degli strumenti operativi.

Quanto all'introduzione della disciplina che impone l'accantonamento al fondo rischi (articolo 8, comma 3), essa è condivisibile. Tuttavia, appare opportuno che il decreto distingua sulla gestione dei rischi a fronte dei quali si dispone l'accantonamento. Poiché si tratta di rischi « politici », l'accantonamento da solo non sembra sufficiente in assenza di altre misure prudenziali.

L'obiettivo del decreto è certamente quello, come si evince dal citato articolo 8, di dar vita ad una gestione dei rischi « politici » nella logica dell'autosostentamento del sistema.

Nella fase transitoria fra vecchia e nuova gestione, dovrebbe, però, essere prevista una doppia contabilità, che distingua tra i rischi coperti finora, destinata a concludersi, e quelli da assumere e per i quali vengono introdotti moderni sistemi di disciplina e di controllo gestionale. Ma in quest'ottica sembra indispen-

sabile introdurre un tetto all'assunzione dei rischi, in base al quale determinare l'accantonamento prudenziale calcolato in proporzione al fattore di sinistrosità dei rischi assunti in relazione all'esperienza del passato.

Per quanto riguarda la strutturazione dell'Istituto (articoli 4 e 5), l'istituzione del comitato esecutivo (articolo 4, comma 8) non appare raccordata con i compiti del Consiglio di amministrazione e del direttore generale. Se il comitato esecutivo è espressione del Consiglio di amministrazione dovrebbe essere presieduto dal Presidente. Invece, così come quest'organo è disegnato, esso appare come sostitutivo di un amministratore delegato o del direttore generale.

Relativamente, poi, al Fondo per il finanziamento dei crediti all'esportazione, rileva che il finanziamento dei crediti all'esportazione, a mezzo di contributi sugli interessi, non subisce modificazioni di rilievo rispetto alla normativa vigente.

Il Fondo, istituito all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 viene alimentato con assegnazioni, stabilite annualmente con la legge finanziaria (articolo 17, comma 2).

I contributi sugli interessi sono erogati come finanziamento di crediti anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi nonché esecuzioni di studi, progettazioni e lavori all'estero (articolo 14, comma 1).

Possono beneficiare di detti contributi agli interessi:

a) gli operatori nazionali che ottengono finanziamenti all'estero anche per il tramite di banche nazionali;

b) le banche nazionali ed estere, che concedono finanziamenti sia agli operatori nazionali o alla controparte estera;

c) gli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali nonché i committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali (articolo 15).

Il soggetto gestore del fondo, a seguito di direttive del Ministero del tesoro, può

effettuare operazioni di copertura, parziale o totale dei rischi sui tassi di interesse o di cambio anche per importi e durata globali non coincidenti con le operazioni stesse. Proventi o oneri, che dovessero derivare da dette operazioni sono imputati al Fondo (articolo 16, comma 1).

Inoltre, il soggetto gestore del Fondo può contrarre mutui e prestiti sia in lire che in valuta su qualsiasi mercato. Il ricavo netto da queste operazioni deve essere versato su apposito conto di tesoreria intestato al soggetto gestore del Fondo. Il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti è posto a carico del Ministero del tesoro (articolo 16, comma 2). Queste disposizioni sono già contenute nel collegato alla legge finanziaria per il 1997 (legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, commi 30-36).

Il Ministro del tesoro, entro il 30 settembre di ciascun anno, informa il Parlamento sulla gestione del Fondo (articolo 18).

Soggetto gestore del Fondo resta, fino al 31 dicembre 1998, il Mediocredito centrale S.p.A. A far data dal 1° gennaio 1999, la gestione del Fondo viene trasferita alla SIMEST S.p.A. (articolo 25, comma 1), chiamata a stipulare apposita convenzione con il Ministero del commercio con l'estero (articolo 25, comma 2). La SIMEST S.p.A. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche al Mediocredito centrale S.p.A. (articolo 25, comma 3). Entro il 1° gennaio 1999, vengono trasferite alla SIMEST S.p.A. i fondi e le disponibilità finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1 nonché le risorse materiali ed umane impiegate dal Mediocredito centrale S.p.A. per la gestione degli interventi di cui al comma 1 (articolo 25, comma 4).

Il Mediocredito centrale S.p.A., in quanto già Istituto centrale per il credito a medio termine, ha gestito, in forza delle disposizioni contenute nei Titoli IV e V della legge 24 maggio 1977, n. 227, il finanziamento dei crediti a medio termine relativi all'esportazione di merci, alla prestazione di servizi, all'esecuzione di lavori

all'estero, nonché i crediti finanziari destinati alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale.

Il trasferimento della gestione del Fondo da Mediocredito centrale S.p.A. alla SIMEST S.p.A., stabilito con il decreto in oggetto ha sollevato, in più ambienti, una serie di perplessità.

La gestione del Fondo è stata finora affidata a Mediocredito centrale S.p.A., in forza della convenzione stipulata tra lo stesso Mediocredito centrale S.p.A. e il Ministero del tesoro. La convenzione fissa la durata della gestione in dieci anni ed è tuttora in vigore. Con il decreto in esame si stabilisce invece di affidare la gestione del Fondo alla SIMEST S.p.A., a far data dal 1° gennaio 1999.

L'affidamento di fondi pubblici ad un soggetto gestore individuato per legge non sembra del tutto armonizzato con i principi comunitari e nazionali di cui alla direttiva n. 92/50 dell'Unione europea, recepita con il decreto legislativo n. 157/1995. Inoltre tale affidamento appare anche in contrasto con l'articolo 47 del testo unico bancario, ispirato ai richiamati principi stabiliti dall'Unione europea che prevede specificamente che gli enti gestori di fondi pubblici devono essere prescelti con riguardo alle condizioni offerte ed all'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa nel contesto di una procedura di aggiudicazione trasparente.

Inoltre, lo stesso articolo 47 del testo unico bancario riserva esplicitamente alle banche l'assegnazione di fondi pubblici destinati all'agevolazione creditizia. Una riserva motivata dal fatto che tutte le operazioni di agevolazione sono conseguenti ad un'operazione creditizia.

I fondi erogati in forza della legge 227/1977 e, finora gestiti da Mediocredito centrale S.p.A. sono finalizzati a stabilire più convenienti tassi di interesse sui finanziamenti intesi a favorire le esportazioni italiane e rientrerebbero pertanto, nella previsione dell'articolo 47 del testo unico bancario.

Tale previsione trova la sua spiegazione nella necessità che il gestore dei fondi sia in possesso di una specifica professiona-

lità e sia sottoposto ai controlli della Banca d'Italia. Tali presupposti verrebbero entrambi a cadere nel caso in cui la concessione delle agevolazioni fosse deferita ad un intermediatore finanziario, chiamato, oltretutto, ad operare sulla base di un'ampia autonomia amministrativa e ad effettuare operazioni che richiedono valutazione unitaria l'erogazione di tutte le provvidenze previste per favorire le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione delle imprese nazionali trova adeguata soddisfazione nel ruolo assegnato al CIPE. Di conseguenza, una gestione del Fondo affidata ad un'azienda bancaria distinta dalla società preposta agli interventi di natura non creditizia non sembrerebbe contrastare con lo spirito complessivo del decreto.

Passando ad esaminare gli incentivi per l'internazionalizzazione, fa presente che l'operatività della SIMEST S.p.A., preposta ad incentivare la costituzione di società miste all'estero, e della FINEST S.p.A. investita del compito di sostenere l'internazionalizzazione delle imprese localizzate in alcune aree del Paese, viene significativamente ampliata.

5.1. Per quanto riguarda la SIMEST S.p.A., ora essa può, in forza del nuovo disposto, partecipare ad imprese che non siano *joint ventures* [articolo 20, comma 1, lettera a)] e che siano operative in uno degli stati dell'Unione europea, purché controllate da soggetti di diritto italiano [articolo 20, comma 1, lettera b)].

Inoltre, la SIMEST S.p.A. può ora concedere finanziamenti, di durata non superiore ad otto anni e nella misura non superiore al 25 per cento, ad imprese e società estere, partecipate con quote di minoranza, anche nell'ambito di operazioni di cofinanziamento con la BERS, la BEL, la IFC ovvero altri enti sovranazionali [articolo 20, comma 1, lettera c)].

La SIMEST S.p.A., ancora, può partecipare a società italiane o estere che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale

all'estero, quali società finanziarie, assicurative, di leasing e di factoring [articolo 20, comma 1, lettera c)].

La quota della partecipazione della SIMEST S.p.A. nelle società miste viene fissata normalmente fino al 25 per cento (contro il precedente livello del 15 per cento), salva la ricordata autorizzazione del CIPE per un suo ulteriore innalzamento e per l'estensione della durata della partecipazione oltre agli Otto anni previsti di norma [articolo 20, comma 1, lettera d)].

L'impegno al riacquisto delle quote di partecipazione della SIMEST S.p.A., al termine degli otto anni, viene esteso anche a terzi diversi dagli altri azionisti, che in forza della legislazione finora vigente dovevano essere esclusivamente italiani (articolo 20, comma 2).

Inoltre la SIMEST S.p.A. può corrispondere contributi agli interessi alle piccole e medie imprese anche cooperative, e ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici e altri organismi pubblici e privati, per la loro partecipazione finanziaria in società o imprese estere (articolo 20, comma 4).

Per quanto riguarda la FINEST S.p.A., la nuova disciplina prevede norme analoghe a quelle introdotte per la SIMEST S.p.A. ed essa può, quindi partecipare anche ad imprese che non siano *joint ventures*, fino al limite del 25 per cento del capitale o del finanziamento occorrenti per l'investimento, mentre il limite temporale per la cessione della partecipazione passa da sei ad otto anni (articolo 21, comma 2).

Inoltre, la FINEST S.p.A. può partecipare direttamente ad investimenti di carattere strumentale che riguardino progetti di cooperazione industriale e commerciale, anche se essi sono stati promossi da imprese diverse da quelle cui sono stati destinati finora gli interventi della stessa FINEST S.p.A. (articolo 21, comma 3). Tale norma si coniuga con quella già ricordata (articolo 22, comma 2) che demanda al CIPE la responsabilità di individuare i paesi che rientrano nell'ambito degli interventi della FINEST S.p.A.

che diventa, in tal modo, uno strumento assai più flessibile e, quindi, più adatto ad assecondare le scelte di politica estera economica del nostro Paese.

La FINEST S.p.A. così come configurata con il decreto in oggetto, non ha compiti definiti e rischia concretamente di diventare una duplicazione della SIMEST S.p.A. con la quale condivide gli strumenti operativi. Sarebbe, probabilmente, più opportuno individuare con puntualità gli ambiti operativi della FINEST S.p.A., confermandoli nei paesi dell'Europa centrale ed orientale che sono in continuità territoriale con le regioni del nord-est italiano al cui sviluppo è finalizzata la finanziaria. Resterebbero comunque salvi i poteri del CIPE di stabilire priorità o esclusioni di paesi in relazione alle scelte strategiche di politica estera e di politica commerciale dell'Italia.

Conclude, osservando che il decreto legislativo in esame è coerente con le esigenze che si pongono in relazione al ruolo che la struttura imprenditoriale del nostro Paese è chiamato a giocare sullo scenario internazionale dei commerci. In quanto tale, esso è stato accolto positivamente dagli operatori nazionali.

Le esigenze di approfondimento che si sono manifestate e che sono state sottolineate nella relazione riguardano aspetti tecnici che, comunque non contraddicono l'impianto del decreto.

In particolare, sarebbe consigliabile valorizzare meglio l'autonomia nella scelta degli strumenti operativi del costituendo Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero.

Appare poco opportuno, anche in relazione alla legislazione sul credito, trasferire la competenza di gestione del Fondo con il quale si contribuisce a determinare i tassi di interessi per i crediti alle esportazioni da uno ad altro organismo.

Sembra conveniente specificare l'ambito di intervento della FINEST S.p.A., confermandone la vocazione nei paesi dell'Europa centrale ed orientale ed evitando che essa diventi un superfluo duplicato della SIMEST S.p.A..

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE, relatore per gli articoli 38, 39, 40 e 41 dello schema di decreto legislativo concernente il conferimento di funzioni e compiti dallo Stato alle regioni, fa presente che le disposizioni citate sono inserite all'interno del capo VII del titolo II e riguardano anch'esse il commercio con l'estero.

Relativamente agli articoli 39 e 40, considerando che all'articolo 40 vengono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, oltre che regionale e locale, risulta inopportuno mantenere in capo allo Stato la funzione di pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale prevista alla lettera d) dell'articolo 39.

Relativamente alle funzioni concernenti l'organizzazione di corsi di formazione professionale per gli operatori commerciali con l'estero, trasferite alle regioni ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettera g) fa presente l'opportunità di verificare che le regioni abbiano gli strumenti per esercitare tale funzione. In caso contrario sarebbe preferibile prevedere un concorso nell'esercizio delle medesime funzioni.

Il Ministro per il commercio con l'estero, Augusto FANTOZZI osserva — relativamente allo schema di decreto legislativo sul conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali, per la parte che concerne disposizioni in materia di commercio — che l'elencazione contenuta al comma 2 dell'articolo 17 dovrebbe essere trasposta nel comma 1.

Non ha senso, difatti, immaginare un'azione concorrente delle regioni e degli enti locali in relazione all'assicurazione ed al finanziamento dei crediti all'esportazione, alla creazione di società miste ed alla attività promozionale di rilievo nazionale.

Nel comma 2 dell'articolo 17 dovrebbe, invece, essere inclusa l'attività relativa alla promozione ed al sostegno finanziario delle iniziative di investimento da parte

delle imprese italiane (cd. Programmi di penetrazione commerciale), che risulta, nel testo trasmesso alle Camere [articolo 47, comma 1, lettera c)] devoluta alle regioni. Tale attività, nel testo esaminato dal Consiglio dei Ministri, risultava sia trasferita alle regioni che conservata allo Stato come funzione concorrente.

Fa presente l'opportunità di inserire all'articolo 39, comma 1, lettera b), il riferimento, tra le funzioni riservate allo Stato, alle esposizioni internazionali.

Quanto, poi, all'articolo 41, comma 2, osserva che con tale norma si abrogano due disposizioni contenute agli articoli 2, comma 2, lettera d), della legge 25 marzo 1997, n. 68, e 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302 che consentono all'Istituto Nazionale per il commercio estero e ad una Direzione generale del Ministero del commercio con l'estero lo svolgimento di attività di formazione in materia di commercio estero. Si tratta di funzioni, che, per loro natura, non possono non essere devolute ad Amministrazioni centrali. In conclusione il comma predetto dovrebbe essere soppresso.

Resta il problema dei consorzi *export*, ancora contenuti nell'elenco di cui all'articolo 47 e, quindi, trasferiti alle regioni.

Ci si riferisce, in particolare, alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 47, che trasferisce alle regioni le funzioni concernenti la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83.

Tali funzioni dovrebbero essere inserite nell'articolo 17, comma 2, in modo tale da consentirne allo Stato lo svolgimento, anche se in via non esclusiva.

Quanto poi al provvedimento che reca disposizioni in materia di commercio con l'estero, fa presente il ruolo indiscutibile del CIPE connesso alla funzione interdisciplinare propria del commercio con l'estero.

Osserva inoltre che l'Istituto per il servizio assicurativo del commercio estero

(SACE) è stato estratto dall'INA visto che la privatizzazione dell'INA medesima non può riguardare la SACE che conferisce garanzie sovrane e pertanto deve restare ente pubblico. Relativamente al tetto per l'assunzione di rischi, rileva che la soluzione accolta dal Governo nel provvedimento è congrua. Considerando che a tutt'oggi la SACE svolge le sue funzioni senza utilizzare pienamente le risorse, l'apposizione di tetti di responsabilità ulteriori non è da ritenersi favorevole per le imprese italiane.

Concorda, poi, con le osservazioni del relatore secondo cui il presidente del Comitato esecutivo dovrebbe essere il Presidente del Consiglio di amministrazione visto che il Comitato ne è espressione.

Relativamente al gestore del fondo Mediocredito centrale, osserva che non si intende realizzare alcun trasferimento del fondo all'interno del quale vi sono anche interventi del Ministero degli esteri, in materia di cooperazione.

Nel fondo poi ci sono anche strumenti relativi all'internazionalizzazione che vengono trasferiti alla SIMEST s.p.a.. L'obiezione secondo cui per tale trasferimento è necessaria la gara ai sensi della normativa europea non è accettabile. La normativa europea vale per gli appalti e non per le

concessioni. Il legislatore può decidere di affidare il fondo ad un organismo avente determinate caratteristiche.

Non si può poi pensare di richiamare l'articolo 37 del testo unico bancario che prevede che le banche possono gestire agevolazioni. Ciò non significa che possano essere esclusivamente le banche a concedere agevolazioni. Quanto alla gestione delle agevolazioni, occorre razionalizzare la procedura presso la SIMEST per costituire la *joint ventures* e presso il Mediocredito centrale per l'erogazione del contributo. Tale doppia procedura implica due istruttorie: da qui l'opportunità di un unico procedimento anche al fine di eliminare il conflitto di interesse tra uno stesso soggetto che svolge da un lato la funzione di banca e dall'altro la funzione di erogatore di incentivi pubblici.

Conclude facendo presente che la SIMEST s.p.a. e la FINEST s.p.a. devono avere uguaglianza di funzionalità, chiarito che in base al principio di specificità che l'una (FINEST) è prevalente, se non esclusiva, in certi settori geografici e l'altra è prevalente in altri settori geografici.

Il Presidente Luciano CAVERI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.